DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 gennaio 2022, n. 12 Società "Argea s.r.l.s." di Modugno (BA). Mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione nella nuova sede ubicata in Bitonto (BA) alla via G. Garibaldi angolo via Gen. Montemar, a seguito del trasferimento definitivo dalla sede di Triggiano (BA) - Via Lame n. 15, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 17 del 03/11/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" disciplina all'art. 28 il "Trasferimento definitivo delle strutture accreditate".

Con nota prot. n. AOO_183/9075 del 03/06/2021, trasmessa con *Pec* in pari data al Legale rappresentante della società "Hotel San Francisco Triggiano S.r.l." e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Bitonto (BA), al Sindaco del Comune di Triggiano, al Direttore Generale ASL BA, al Dirigente U.O.G.R.C. ASL BA ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA, la scrivente Sezione, "(...) considerato che nel caso di specie il Direttore Generale dell'ASL BA ha espresso parere favorevole al trasferimento della struttura nel Comune di destinazione", "ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede" ha rilasciato, "ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo della struttura ambulatoriale specialistica di Medicina Fisica e Riabilitazione di cui è titolare la società "HOTEL SAN FRANCISCO Triggiano S.r.l.", dal Comune di Triggiano (BA) al Comune di Bitonto (BA)".

Con D.D. n. 262 del 22/09/2021, ad oggetto "Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione con sede in Triggiano (BA) alla via Lame n. 15, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla società "Hotel San Francisco s.r.l." alla società "ARGEA s.r.l.s."", la scrivente Sezione, "ai sensi dell'art.

24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.", ha disposto "il trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione con sede in Triggiano (BA) alla Via Lame n. 15, dalla società "Hotel San Francisco Triggiano s.r.l." alla società "ARGEA S.R.L.S.", con decorrenza 30 luglio 2021, data dell'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento di titolarità - provvedimento n. 210/2021 - Determinazione n. 1037/2021.".

Con nota del 13/12/2021 ad oggetto "ARGEA SRL - Domanda di Accreditamento Istituzionale per l'attività sanitaria ambulatoriale di fisiokinesiterapia ai sensi della L.R. n. 09/2017 novellata dalla L.R. n° 65/2017 art. 5 comma 1.7.4, in favore del Centro autorizzato in Bitonto alla via G. Garibaldi angolo generale Montemar", trasmessa a mezzo Pec del 14/12/2021 alla scrivente Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/16340 del 17/12/2021) ed indirizzata anche al Direttore del SISP del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Bitonto, il dott. Giorgio Flora, "nella sua qualità di Rappresentante Legale della società s.r.l. semplificata ARGEA, con sede sociale in Modugno, viale dell'Artigianato, n. 19, con P. IVA 08556830720, avendo acquisito dal Comune di Bitonto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività monospecialistica di fisiokinesiterapia, meglio specificata in oggetto", ha dichiarato di:

- essere in possesso di autorizzazione del Comune di Bitonto rilasciata il 09/12/2021 n° di prot 0046179/2021 (all. a)).
- Accettare il sistema di pagamento a prestazione fissato dalla Regione, d'intesa con le UU. SS. LL. regionali.
- Aver adottato un programma interno di verifica e promozione della qualità dell'assistenza.
- Aver rispettato gli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e per la verifica dei risultati raggiunti.
- Non avere condanne penali per reati di evasione fiscale e contributiva, allegando (all. b)) dichiarazione notoria ai sensi del DPR n. 445/2000 in qualità di Rappresentante Legale e del socio che supera il 20% delle quote azionarie (all. c)).

Il sottoscritto nella sua qualità di Rappresentante Legale assicura l'obbligo di adempimento per tutte le scadenze connesse sia all'inizio dell'attività che nel corso della medesima, specie in riferimento all'art. 24 della legge n° 65 del 22/12/2017.

Allega, altresì, tutta la documentazione necessaria () affinché gli organismi competenti attuino le procedure di controllo e verifica per l'Accreditamento richiesto. (...)".

Con la sopra richiamata autorizzazione comunale prot. n. 0046179/2021 del 09/12/2021 il Responsabile del Servizio - Sportello Unico e Attività Produttive del Comune di Bitonto,

"Premesso che:

- Con Determinazione n. 1037/2021 rilasciata dal Comune di Triggiano in data 30/07/2021 il dott. Giorgio Flora (...) in qualità di legale rappresentante della società Argea s.r.l.s. con sede sociale in Modugno al viale dell'Artigianato, 19 ha acquisito l'autorizzazione all'esercizio dell'attività monospecialistica di fisiokinesiterapia ai sensi della L.R. n. 9/2017 novellata dalla L.R. n. 65/2017;
- Con istanza prot. n. 37068/2021 del 6/10/2021 il dott. Giorgio Flora, a seguito di trasferimento dal Comune di Triggiano al Comune di Bitonto, chiede autorizzazione all'esercizio della predetta attività presso la sede ambulatoriale sita in Bitonto alla via G. Garibaldi angolo via Gen. Montemar;

Visto l'esito favorevole del sopralluogo ai locali indicati come sede dell'attività monospecialistica di fisiokinesiterapia effettuato in data 3/12/2021 dall'ASL BA Dipartimento di Prevenzione SISP - Direzione Area Metropolitana;

AUTORIZZA

il dott. Giorgio Flora (...) in qualità di legale rappresentante della società Argea s.r.l. con sede sociale in

Modugno al viale dell'Artigianato, 19 all'esercizio dell'attività monospecialistica di fisiokinesiterapia ai sensi della L.R. n. 9/2017 novellata dalla L.R. n. 65/2017 nei locali siti in Bitonto alla via G. Garibaldi angolo via Gen. Montemar.

Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo per lo svolgimento di attività soggette a specifiche autorizzazioni.

Responsabile sanitario: dott. Angelo Ricci nato (...) il (...)".

Per quanto sopra;

atteso che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 28 (*"Trasferimento definitivo delle strutture accreditate"*), che:
 - 1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.
 - 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.
 - 3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.
 - 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.
 - 5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.
 - 6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.";
- all'art. 29 ("Norme transitorie e finali"), comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'art. 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.";

precisato, <u>ai fini del mantenimento dell'accreditamento</u> in altra sede della struttura *de qua*, che l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Bitonto deve intendersi quale autorizzazione all'esercizio <u>per trasferimento</u> della struttura ambulatoriale già autorizzata nel Comune di Triggiano (BA) alla Via Lame n. 15, per la quale, con D.D. n. 262/2021, è stato disposto il trasferimento dell'accreditamento istituzionale in capo alla società "ARGEA S.R.L.S.";

con nota prot. n. AOO_183/16444 del 21/12/2021 trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della società "Argea s.r.l.s.", al Direttore Generale dell'ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ed al Sindaco del Comune di Bitonto, la scrivente Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, "ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso l'ambulatorio specialistico di fisiokinesiterapia della società "Argea s.r.l.s" ubicato in Bitonto (BA) alla Via G. Garibaldi angolo via Gen. Montemar, finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti relativi all'attività sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 e dei requisiti ulteriori, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) e B.01.01 (colonna di destra), nonché il possesso dei requisiti di accreditamento di cui al R.R. n. 16/2019 (limitatamente ai requisiti della fase di "Plan" previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale)."

Con nota prot. n. 692 del 04/01/2022 ad oggetto "Giudizio Finale — verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione (Fkt) della società "Argea s.r.l.s." presso la nuova sede ubicata in Bitonto (Ba) alla via Garibaldi angolo via Gen. Montemar-Conferimento incarico Regione Puglia Assessorato alla Salute Servizio Accreditamenti e Qualità prot. 16444 del 21/12/2021.", trasmessa a mezzo Pec il 05/01/2022 ed acquisita dalla scrivente con prot. AOO_183/417 del 14/01/2022, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL BT ha comunicato quanto segue:

"Con riferimento a quanto indicato in oggetto e relativo all'incarico conferito dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute, che ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene e Sanità Pubblica ad eseguire una verifica dei requisiti ulteriori, generali e specifici, previsti per l'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di Medicina fisica e riabilitazione della società in epigrafe emarginata, presso la nuova sede ubicata in Bitonto (Ba) alla via G. Garibaldi angolo via Gen. Montemar, si comunica che in data 04.01.2022, il Nucleo di valutazione di questo Servizio igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la struttura al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo ufficio, dal Legale rappresentante.

Come da incarico di cui all'oggetto, questo Nucleo, ha esaminato la documentazione inerente i requisiti di cui al D.P.R. 14.01.1997, quella inerente gli ulteriori, generali e specifici previsti dal R.R. 03/2010 alle sezioni A e B.01.01, nonché quella inerente dei requisiti di accreditamento di cui al R.R. n. 16/2019. Contestualmente sono state compilate le griglie di valutazione dei requisiti innanzi citati.

Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

- valutata in data 28 e 29 dicembre 2021, la documentazione trasmessa, a mezzo pec in data 23.12.2021 e 37.12.2021, dal legale Rappresentante della Struttura ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
- -Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 04.01.2022;
- -verificato il possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 14.01.1997, i requisiti ulteriori, generali e specifici previsti dalla sezione A e B.01.01 del R.R. 03/2010, nonché i requisiti di accreditamento di cui al R.R. n. 16/2019;

-verificate le griglie di autovalutazione attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, previsti dai manuali di accreditamento, limitatamente alla fase di "Plan", con esito favorevole;

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il rilascio dell'accreditamento di un AMBULATORIO SPECIALISTICO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (FISIOKINESITERAPIA)

Denominazione	ARGEA SRLS		
Titolare	ARGEA SRLS		
Legale Rappresentante	Dr. GIORGIO FLORA		
Sede Legale	VIALE DELL'ARTIGIANATO NR. 9 - MODUGNO (BA)		
Sede Operativa	VIA GARIBALDI angolo VIA GEN. MONTEMAR – BITONTO (BA)		
Attività	AMBULATORIO SPECIALISTICO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (FISIOKINESITERAPIA)		
Ricettività	***		
Natura Giuridica	PRIVATA		
C.C.N.L. applicato	***		

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

Dr. ANGELO RICCI			
Nato/il	()		
Domicilio	()		
Laurea	MEDICINA E CHIRURGIA	UNIVERSITA' BARI -14.03.2016	
Specializzazione	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	UNIVERSITA' BARI -29.10.2020	
Abilitazione	MEDICINA E CHIRURGIA - UNIVERSITA' BARI- 2016/1		
Iscrizione albo/ordine	BARI * N. 15574 – 03.08.2016		

In allegato si trasmette fascicolo istruttorio in formato elettronico, composto da:

- 1. Planimetria scala 1:100 corredata di relazione tecnico-descrittiva asseverata riportante superfici e destinazione d'uso dei singoli ambienti;
- 2. Certificato di agibilità;
- 3. Elenco del personale medico, non medico, ausiliario ed amministrativo in servizio presso la struttura;
- 4. Dichiarazione sostitutiva per le attrezzature ubicate presso la struttura;
- 5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del direttore Sanitario, con contestuale accettazione dell'incarico;
- 6. Griglie requisiti di cui al D.P.R. 14.01.1997 e del R.R. nr. 03/2010 sezione B.01.01;
- 7. Griglie per la verifica dei requisiti della sezione A del R.R. 3/2010.".

Per tutto quanto sopra riportato;

atteso altresì che con nota circolare prot. n. AOO_183/855 del 20/01/2022 ad oggetto "Art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Linee di indirizzo applicative.", trasmessa ai Direttori Generali, ai Dirigenti U.O.G.R.C. e U.O.G.A.P.C. ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., al Presidente dell'A.N.C.I. ed alle OO.RR. di categoria, questa Sezione ha ritenuto "di dover riconoscere efficacia retroattiva al provvedimento di mantenimento dell'accreditamento (successivo alla trasmissione della relazione del Dipartimento di Prevenzione attestante la conclusione della verifica ispettiva con esito positivo):

- a) (...)
- b) dalla data del verbale/della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato, attestante la verifica positiva del possesso di tutti i requisiti di accreditamento, nel caso che all'istanza di mantenimento

dell'accreditamento presso la nuova sede <u>non</u> sia stata allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 <u>attestante il possesso dei requisiti medesimi</u>.";

si propone, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo dalla sede di Triggiano (BA) – Via Lame n. 15, il mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione di cui è titolare la società "Argea s.r.l.s." nella nuova sede di Bitonto (BA) - Via G. Garibaldi angolo via Gen. Montemar, con decorrenza 04 gennaio 2022, data della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato della verifica, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Argea s.r.l.s.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo dalla sede di Triggiano (BA) Via Lame n. 15, il mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione di cui è titolare la società "Argea s.r.l.s." nella nuova sede di Bitonto (BA) Via G. Garibaldi angolo via Gen. Montemar, con decorrenza 04 gennaio 2022, data della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato della verifica, con la precisazione che:
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Argea s.r.l.s.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della società "ARGEA S.R.L.S." con sede legale in Modugno (BA) al Viale dell'Artigianato, 19 *Pec: argeasrls2020@pec.it;*

- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento dell'ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Bitonto (BA);
- al Sindaco del Comune di Triggiano (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Nicola Lopane)